

Piazza Municipio, 1 82019 Sant'Agata de' Goti Tel. 0823 953054

mail: polizia.municipale@comune.santagatadegoti.bn.it pec: polizia.municipale@pec.comune.santagatadegoti.bn.it web: www.santagatadegoti.net/polizia-municipale



VADEMECUM ORDINANZA REGIONE CAMPANIA N. 39 DEL 25 APRILE 2020 IN VIGORE DAL 27.04.2020 AL 03.05.2020 (Agg. Chiarimenti 21 e 22)

TIPOLOGIA ATTIVITA'	ORARIO	MODALITA' OPERATIVA	NOTE	SANZIONI
BAR PASTICCERIE (Gelaterie se annesse agli stessi) ROSTICCERIE GASTRONOMIE TAVOLE CALDE E SIMILARI	07-14	ESCLUSIVAMENTE attività di consegna a domicilio previa prenotazione telefonica ed online. VIETATA somministrazione interno/esterno locale. OBBLIGO D.P.I. mascherine e guanti	OBBLIGO Preventiva sanificazione dei locali da ditta autorizzata Successivamente disinfezione dei locali almeno una volta al giorno da riportare su apposito registro Il tutto compreso in documento descrittivo Visita medica personale dipendente	ART 4 C 1 e 3 DL 19/20 in rif. ORD P.G.R. CAMPANIA n. 37/2020 DA 400 A 3000 SMR 280 SANZ.ACC. CHIUSURA ATTIVITA DA 5 A 30 GG.
RISTORANTI PIZZERIE GELATERIE (se non annesse a bar PUB VINERIE KEEBAB E SIMIL.	16-23	ESCLUSIVAMENTE attività di consegna a domicilio previa prenotazione telefonica ed online. VIETATA somministrazione interno/esterno locale. OBBLIGO D.P.I. mascherine e guanti	OBBLIGO - Preventiva sanificazione dei locali da ditta autorizzata - disinfezione dei locali almeno una volta al giorno da riportare su apposito registro Il tutto compreso in documento descrittivo - Visita medica personale dipendente	ART 4 C 1 e 3 DL 19/20 in rif. ORD P.G.R. CAMPANIA n. 37/2020 DA 400 A 3000 SMR 280 SANZ.ACC. CHIUSURA ATTIVITA DA 5 A 30 GG.
CARTOLERIE LIBRERIE	08-14	ACCESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': - FINO A 20 m² 1 addetto + 1 cliente all'esterno. - DA 20 A 40 m² 1 addetto + 1 cliente all'interno - DA 40 A 120 m²: Max 4 tra addetti e clienti - DA 120 A 200 m²: Max 6 tra addetti e clienti	OBBLIGO - Preventiva sanificazione dei locali da ditta autorizzata - disinfezione dei locali almeno una volta al giorno da riportare su apposito registro Il tutto compreso in documento descrittivo - mascherine e guanti clienti e addetti e garantire distanza di 1.80 mt - Visita medica personale dipendente	ART 4 C 1 e 3 DL 19/20 in rif. ORD P.G.R. CAMPANIA n. 37/2020 DA 400 A 3000 SMR 280 SANZ.ACC. CHIUSURA ATTIVITA DA 5 A 30 GG.
ATTIVITA' EDILIZIA	Secondo norme in vigore	Nei limiti delle attività con codici ATECO	OBBLIGO Applicazione misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili previsti dal documento Allegato 1 Ord. R.C. n. 39 del 25.04.2020	ART 4 C 1 e 3 DL 19/20 in rif. ORD P.G.R. CAMPANIA n. 37/2020 DA 400 A 3000 SMR 280 SANZ.ACC. CHIUSURA ATTIVITA DA 5 A 30 GG.
ATTIVITA' CONSERVATIVE E MANUTENZIONE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE	Secondo norme in vigore	Previa comunicazione al Prefetto competente (art. 2, c. 12, DPCM 10-04-2020)	OBBLIGO - Preventiva sanificazione dei locali da ditta autorizzata - disinfezione dei locali almeno una volta al giorno da riportare su apposito registro Il tutto compreso in documento descrittivo - mascherine e guanti clienti e addetti e garantire distanza di 1.80 mt - Visita medica personale dipendente	ART 4 C 1 e 3 DL 19/20 in rif. ORD P.G.R. CAMPANIA n. 37/2020 DA 400 A 3000 SMR 280 SANZ.ACC. CHIUSURA ATTIVITA DA 5 A 30 GG.
ATTIVITA' MOTORIE ALL'APERTO	06,30-08,30 19,00-22,00	E' consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso della mascherina	OGGLIGO - In prossimità propria abitazione - In modo individuale, comunque con obbligo distanziamento di almeno 2 metri - Uso della mascherina	ART 4 C 1 e 3 DL 19/20 in rif. ORD P.G.R. CAMPANIA n. 37/2020 DA 400 A 3000 SMR 280

Con ordinanza n. 29 del 23 aprile 2020 il Sindaco, in ottemperanza all'ordinanza n. 37 del 22.04.2020 del Presidente della Regione Campania, ordina su tutto il territorio, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nelle giornate del 26 aprile e del 1º Maggio 2020, è fatto **obbligo di chiusura festiva** delle attività di vendita di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante. Rimangono ferme, per il giorno 3 maggio 2020 le disposizioni di chiusura di cui alle ordinanze sindacali n. 16 e 17 del 21 marzo 2020, n. 25 del 03 aprile 2020 e n. 27 del 14 aprile 2020, recanti la disciplina per l'apertura e chiusura degli esercizi commerciali.